
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE



OGGETTO: Convenzione per il trasferimento diretto tra l'INPS e l'INPGI – sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 23.12.2000, n. 388 – delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati ai fini pensionistici dai datori di lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 29 SET. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

300>

Il Segretario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto l'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede che i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro, sono regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI;

Visto l'art. 38 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 76 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'obbligo di iscrizione all'INPGI anche ai giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, attribuendo contestualmente ai medesimi il potere di optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'INPS;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2, dell'art. 76 della legge n. 388/2000, la suddetta opzione doveva essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge;

Tenuto conto che successivamente all'emanazione della legge n. 388/2000, molti datori di lavoro, pubblici e privati, hanno erroneamente versato la contribuzione dovuta per i dipendenti svolgenti attività di natura giornalistica all'INPS, all'INPDAP ed all'ENPALS anziché all'INPGI e viceversa all'INPGI per i giornalisti pubblicisti optanti per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS o per i giornalisti che svolgono attività di spettacolo;

Visto l'art. 116, ultimo comma, della citata legge n. 388/2000, che prevede che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che, conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione;

Visto il parere del 24 settembre 2003 n. prot. 9PP/80907/AG-V-180 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali che, nel definire l'ambito di applicazione della tutela assicurativa INPGI con riferimento ai giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione, ha precisato che l'art. 76 della legge n.388/2000, non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, ha superato

'Il Segretario

la condizione posta dal citato art. 17 del D. Lgs. n. 503/1992, conferendo all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica;

Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche previdenziali, con nota del 27/12/2005 prot. 24/IX/0014072, ha rappresentato l'opportunità di assicurare, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni tra gli Istituti previdenziali interessati, il corretto adempimento dell'obbligo assicurativo;

Atteso che con atti di convenzione stipulati tra l'INPGI e l'INPDAP, l'INPS e l'ENPALS, rispettivamente in data 23 gennaio 2004, 7 ottobre 2009 e 22 dicembre 2009, sono state disciplinate le fattispecie concernenti il trasferimento diretto tra gli enti della contribuzione erroneamente versata a un ente non competente a riceverla;

Rilevato che, per effetto della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e della conseguente incorporazione delle relative funzioni in INPS disposta dall'art. 21 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, i rapporti giuridici sorti con l'INPGI sulla base delle singole convenzioni si sono trasferiti in capo ad unico Istituto previdenziale pubblico, e che, pertanto, appare opportuno procedere al superamento delle tre diverse fonti di disciplina pattizia della materia con la sottoscrizione di un unico atto;

Viste le note prot. 5985 del 21 maggio 2021 e prot. 7472 del 28 giugno 2021 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in sede di esame del testo della convenzione in argomento, con riferimento all'applicazione del termine decennale di prescrizione – ha evidenziato che oggetto del trasferimento sono i contributi versati in buona fede al creditore apparente dal 1° gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 116 della legge n. 388/2000 nonché i contributi versati anteriormente alla predetta data ai sensi dell'art. 1189 c.c.;

Tenuto conto che alle somme oggetto di trasferimento non sono applicabili le sanzioni civili, considerato che i datori di lavoro hanno provveduto – seppur erroneamente - all'adempimento degli obblighi contributivi presso una delle Parti della convenzione;

Preso atto che oggetto del trasferimento a INPGI è la contribuzione di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) versata all'INPS dai datori di lavoro relativa alle posizioni assicurative ai soli fini pensionistici dei giornalisti dipendenti - assunti a tempo determinato e indeterminato - da datori di lavoro privati, Pubbliche amministrazioni e aziende speciali - con



affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica;

Preso atto che oggetto del trasferimento a INPS è la contribuzione di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) versata all'INPGI da parte di datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative dei dipendenti giornalisti pubblicisti con incarico giornalistico, assicurati presso INPS, che alla data del 30 giugno 2001 abbiano esercitato l'opzione per mantenimento dell'iscrizione all'INPS;

Preso atto che oggetto del trasferimento ad INPS è la contribuzione di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) versata all'INPGI dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali, relativa alle posizioni assicurative dei giornalisti dipendenti, iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti, per lo svolgimento di attività di spettacolo;

Preso atto che oggetto del trasferimento ad INPS è, inoltre, la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) versata all'INPGI dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative dei dipendenti da assicurare presso l'INPS in quanto privi dei requisiti di assicurabilità all'INPGI;

Preso atto che i costi sostenuti per l'attuazione della convenzione saranno a carico dei due Enti, ciascuno per la parte di propria competenza;

Preso atto che la convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata di anno in anno;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

·IKSegretario

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati, nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la Convenzione per il trasferimento diretto tra l'INPS e l'INPGI – sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 23.12.2000, n. 388 – delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati ai fini pensionistici dai datori di lavoro ad uno dei due Enti e di effettiva pertinenza dell'altro Ente, per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica presso enti pubblici ed aziende private, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

SEGRETARIO Gaetano Corsini IL PRESIDENTE Pasquale Tridico

F.to Corsini

F.to Tridico

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DIRETTO TRA L'INPS E L'INPGI – SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23.12.2000, N. 388 - DELLE SOMME CORRISPONDENTI AI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI AI FINI PENSIONISTICI DAI DATORI DI LAVORO AD UNO DEI DUE ENTI E DI EFFETTIVA PERTINENZA DELL'ALTRO ENTE, PER I GIORNALISTI TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA PRESSO ENTI PUBBLICI ED AZIENDE PRIVATE.

l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 – C.F: 8007870587 - nel seguito denominato "INPS", legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Pasquale Tridico

e

l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con sede legale in Roma, via Nizza, n.35 – C.F: 02430700589, nel seguito denominato "INPGI", legalmente rappresentato dal Presidente, Dr.ssa Marina Macelloni

di seguito indicati le "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, conferisce all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e dei dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro aventi ad oggetto una attività di natura giornalistica, sono regolati dal contratto nazionale giornalistico;
- l'art. 38 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall'art. 76 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'obbligo di iscrizione all'INPGI anche ai giornalisti pubblicisti, di cui all'art. 1, commi secondo e quarto della Legge 3 febbraio 1963, n.69;
- pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2001 i giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti assunti alle dipendenze di un datore di lavoro del settore pubblico e privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, sono obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI, salva l'iscrizione all'INPS (Gestione privata) dei giornalisti pubblicisti che entro il 30 giugno 2001 hanno esercitato l'opzione



per il mantenimento dell'iscrizione a detto Istituto come previsto dall'art. 76 della legge 388/2000;

- successivamente all'emanazione della predetta legge, persistendo incertezza sull'ente a cui versare i contributi, numerosi datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e Aziende speciali hanno continuato a versare la contribuzione dovuta per i dipendenti che svolgono attività di natura giornalistica all'INPS, ex INPDAP ed ex ENPALS anziché all'INPGI e viceversa all'INPGI per i giornalisti pubblicisti optanti per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS (Gestione privata) o per i giornalisti dipendenti da assicurare all'INPS (ex ENPALS) per lo svolgimento di attività di spettacolo;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, con parere del 24.9.2003 n. prot. 9PP/80907/AG-V-180, nel definire l'ambito di applicazione della tutela assicurativa INPGI, ha ritenuto che l'art. 76 della L. 388/2000, non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, ha superato la condizione posta dal citato art. 17 del D. Lgs. 503/1992, che dispone l'obbligatoria iscrizione all'INPGI dei dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo e dei dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito albo di categoria solo quando "i rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico", assumendo rilievo esclusivo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato;
- ai fini della presente Convenzione, per "incarico di natura giornalistica" si intende ogni attività lavorativa riconducibile alle figure professionali di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione giornalistica" ed i cui rapporti di lavoro siano regolati dal vigente Contratto Nazionale dei Giornalisti, o che siano assunte da datori di lavoro del settore pubblico o privato nel loro specifico status professionale, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica;
- l'art. 116, ultimo comma, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione";
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note prot. 5985 del 21 maggio 2021 e 7472 del 28 giugno 2021 ha fornito indicazioni in ordine all'esclusione dell'applicazione dell'istituto della prescrizione per le somme indebitamente versate;
- l'INPGI è un ente previdenziale privatizzato e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche previdenziali Divisione IX, con nota del 27/12/2005 prot. 24/IX/0014072, ha rappresentato al fine di semplificare l'adempimento relativo al trasferimento dei contributi l'opportunità di applicare i principi della L. 23.12.2000, n. 388 attraverso apposita convenzione;



- con atti di convenzione stipulati tra l'INPGI e l'INPDAP, l'INPS e l'ENPALS, rispettivamente in data 23 gennaio 2004, 7 ottobre 2009 e 22 dicembre 2009, sono state disciplinate le fattispecie concernenti il trasferimento diretto tra gli Enti della contribuzione erroneamente versata ad un Ente non effettivamente legittimato a riceverla;
- a seguito del processo di assorbimento nell'INPS delle gestioni previdenziali ex ENPALS ed ex INPDAP, i rapporti giuridici sorti con l'INPGI sulla base delle singole convenzioni si sono trasferiti in capo ad unico Istituto previdenziale pubblico, ed appare, pertanto, opportuno procedere al superamento delle tre diverse fonti di disciplina pattizia della materia con la sottoscrizione di un unico atto;
- alle somme oggetto di trasferimento non sono applicabili le sanzioni civili, considerato che i datori di lavoro hanno provveduto – seppur erroneamente
 all'adempimento degli obblighi contributivi presso una delle Parti della Convenzione;

VISTO

- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003,
 n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



ART. 1 (Oggetto del trasferimento)

Oggetto del trasferimento è la contribuzione Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS) erroneamente versata, con riferimento a rapporti di lavoro dipendente. In particolare:

Trasferimento ad INPGI:

Oggetto del trasferimento ad INPGI è:

la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti versata all'INPS dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative ai soli fini pensionistici dei giornalisti dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica;

Trasferimento ad INPS

Oggetto del trasferimento ad INPS è:

- la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti versata all'INPGI dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative dei giornalisti pubblicisti dipendenti con incarico di natura giornalistica assicurati presso l'INPS (Gestione privata) che alla data del 30 giugno 2001 abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS;
- la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti versata all'INPGI dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative dei giornalisti dipendenti, iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti, da assicurare all'INPS (ex ENPALS) per lo svolgimento di attività di spettacolo;
- la contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti versata all'INPGI dai datori di lavoro privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende speciali relativa alle posizioni assicurative dei giornalisti dipendenti da assicurare presso l'INPS in quanto privi dei requisiti di assicurabilità all'INPGI;

Acquisito in data 21 maggio 2021 il conforme parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, prot. n. 5985, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 20 della legge n. 388/2000, possono essere trasferite le somme indebitamente versate a decorrere dal 1° gennaio 2001, non producendo effetto ai fini della prescrizione il decorso del termine decennale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 116, ultimo comma, della legge n. 388/2000 che impone all'ente che ha ricevuto l'errato pagamento di "provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione".



ART. 2 (Contribuzioni non pensionistiche)

Le ulteriori contribuzioni non pensionistiche versate all'INPS di cui all'art. 1 resteranno acquisite alle rispettive gestioni e saranno fatti salvi gli effetti dalle stesse derivanti.

ART. 3 (Periodo del trasferimento)

Costituiscono oggetto di trasferimento diretto, senza interessi e senza applicazione di sanzioni, i contributi erroneamente versati dal 1º gennaio 2001. Per il trasferimento dei contributi erroneamente versati in periodi anteriori al 1º gennaio 2001 trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1189 c.c. Anche in tali ipotesi il trasferimento avverrà senza interessi e il decorso del termine decennale non produce effetto ai fini della prescrizione, come da indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 5985 e confermate con la nota 7472 del 28 giugno 2021.

ART. 4 (Accertamento delle posizioni assicurative)

L'INPS e l'INPGI, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano alla sistemazione delle posizioni assicurative provvedendo alla loro cancellazione ed alla contestuale costituzione in relazione alla competenza dei due Istituti.

ART. 5 (Trasferimento della contribuzione pensionistica)

L'INPS e l'INPGI si impegnano a trasferire tempestivamente, in linea con i principi dettati dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza aggravio di interessi, gli importi relativi ai contributi pensionistici indebitamente acquisiti, così come risultanti dalle istanze presentate dai datori di lavoro e dalle successive istruttorie amministrative.

Il trasferimento delle somme tra i due Enti avverrà sulla base delle seguenti modalità operative concordate fra le Parti:

- dall'INPS all'INPGI: mediante accredito sul conto di tesoreria codice IBAN IT 23 O 05696 03200 000022200X94;
- dall'INPGI all'INPS: mediante accredito sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale intestate alle competenti sedi territoriali, i cui codici IBAN sono pubblicati sul sito internet dell'INPS (sezione Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione).



L'INPS e l'INPGI si impegnano, altresì, a precisare nelle causali dei bonifici i dati degli assicurati per i quali si effettua il trasferimento della contribuzione.

ART. 6 (Differenze contributive)

Eventuali differenze relative alla contribuzione di cui all'art. 1 della presente Convenzione saranno oggetto di richiesta o rimborso a cura dell'INPS e dell'INPGI, in base alle rispettive competenze e secondo la misura delle aliquote previste per il settore di appartenenza del datore di lavoro.

ART. 7 (Contribuzione non versata agli Enti previdenziali)

Ogni e qualsiasi importo dovuto all'INPGI o all'INPS in relazione al trasferimento oggetto della presente Convenzione è un credito ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti dai due Istituti previdenziali da parte dei datori di lavoro iscritti, rimanendo ogni e qualsiasi azione di recupero a carico dell'Ente cui la contribuzione spetta.

ART. 8 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.



In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n. 10 e art. 29 del Regolamento UE, art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni. In conformità a ciò, ciascun Titolare provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393/2015 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA".

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

ART. 9 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia giurisdizionale concernente la presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 10 (Costi)

I costi sostenuti per l'attuazione della presente Convenzione sono a carico dei due Enti, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Segretario

ART. 11 (Durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno in anno, mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La disciplina contemplata nella presente Convenzione trova applicazione anche nei riguardi delle istanze di trasferimento presentate nel periodo di vigenza delle precedenti convenzioni stipulate tra l'INPGI, l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, delle quali, pertanto, cessano gli effetti contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

INPS

INPGI

Il Presidente Prof. Pasquale Tridico Il Presidente Dr.ssa Marina Macelloni

